CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto:	CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI SOCIETA' DI PERSONE NON OPERATIVE EX ART. 3 DPR 247/2004

IL CONSERVATORE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i. in particolare l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione (di seguito, regolamento);

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

CONSIDERATA la vigente struttura organizzativa dell'Ente;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO Il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*" di seguito "Regolamento", in particolare l'art. 3, che disciplina la cancellazione delle società di persone, nei confronti delle quali l'ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n.120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

VISTA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati nel Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

PRESO ATTO che per le posizioni di cui all'Allegato A, rientranti nella casistica prevista dall'art. 3 lett. d "mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi", è stato effettuato un avvio puntuale del procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 3 DPR 247/2004, inoltrando apposita comunicazione di avvio al domicilio digitale se risultante valido e attivo o con raccomandata a/r presso la sede dell'impresa e all'indirizzo del socio risultante in visura;

PRESO ATTO che, verificate le posizioni nel portale Punto fisco di Agenzia delle Entrate, per le posizione da 1 a 6 la società risulta soggetto "estinto" con partita IVA "cessata", mentre la posizione n. 7 risulta avere la partita IVA "cessata";

VERIFICATO che ad oggi le imprese non hanno provveduto a depositare eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione e/o a regolarizzare la posizione;

PRESO ATTO che l'art. 40 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 al comma 1 prevede la verifica, nell'ipotesi di cancellazione di società di persone, della verifica tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili, ovvero, ove siano presenti, sospenda il procedimento rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale come previsto dall'art. 3 del DPR 247/2004;

TENUTO CONTO delle verifiche effettuate nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate SISTER per i dati del catasto terreni e immobili, con ricerca su base nazionale,

DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio delle società di persone ai sensi dell'art. 3 lett. d) "mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi" del D.P.R. 247/2004 riportate nell'Allegato A, parte integrante della presente determina;

2. di notificare il presente provvedimento alle società interessate, entro otto giorni dalla sua adozione, informando che lo stesso potrà essere impugnato con ricorso al Giudice del Registro delle imprese, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, della Legge 11/9/2020, n. 120, con ricorso da notificare anche a codesta Amministrazione;

3. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo camerale informatico per quindici (15) giorni consecutivi e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio" del sito internet istituzionale della Camera di Commercio Venezia Rovigo – www.dl.camcom.it;

4. di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Diritto Annuale per gli adempimenti conseguenti;

5. di trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva

competenza, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020.

Approvato da
dr. Fabio Trambaiolo

IL CONSERVATORE
(dr.ssa Emanuela Fattorel)
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Responsabile del Procedimento
dr.ssa Federica Tonus